

# La fusione seguita da tre scissioni valutata come abuso del diritto

## Riorganizzazioni

Per l'agenzia delle Entrate l'operazione lineare sarebbe stata una cessione di quote

Il caso particolare riguarda la separazione di tre rami familiari

**Alessandro Germani**

Costituisce abuso del diritto un'operazione di fusione fra tre società con successive scissioni asimmetriche a favore di beneficiarie che ricevono compendi immobiliari identici alla situazione iniziale, in quanto l'operazione poteva essere strutturata con delle cessioni quote. È questa la risposta 84 di ieri.

Alfa Beta e Gamma sono possedute pariteticamente da tre soci di un

gruppo familiare. Sono sorti dei dissapori fra i vari rami motivo per cui si rende necessario suddividere le sorti. L'operazione prospettata è quella di un'incorporazione di Alfa e Gamma in Beta, con successiva scissione totale asimmetrica a favore di tre nuove società interamente partecipate da ciascuno dei tre soci. Si noti che ogni beneficiaria riceverà il compendio immobiliare che ante fusione (e scissione) era insito in ciascuna delle tre società originarie.

Secondo l'Agenzia un'operazione così congegnata costituisce abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212/00. Quanto al primo elemento della fattispecie abusiva, che coincide con l'indebito vantaggio fiscale, l'Agenzia osserva che ciascuna delle tre beneficiarie finali disporrà del medesimo patrimonio immobiliare delle tre originarie società essendo totalmente partecipata da uno dei soci. Le operazioni di fusione e di scissione si caratterizzano entrambe per la neutralità fiscale. Del resto, il fatto di porre in essere delle opera-

zioni per sfruttarne la neutralità fiscale non configura di per sé abuso del diritto (risposta 165/22). Ma le due operazioni sono poste in essere, nel caso di specie, allo scopo di assegnare alle tre beneficiarie neocostituite lo stesso patrimonio immobiliare che all'origine era detenuto rispettivamente da Alfa, Beta e Gamma, continuando l'attività di gestione immobiliare già svolta in precedenza. In sostanza nel pensiero dell'Agenzia tutto ciò si poteva raggiungere con delle cessioni di partecipazioni (realizzative) mentre lo si è fatto con due operazioni finalizzate a riproporre lo status quo ante, ma separando i destini dei soci. Le due operazioni di segno opposto (fusione e poi scissione) sono quindi nell'interesse dei soci, non delle società ed il vantaggio fiscale che ne deriva è indebito in quanto le operazioni aggirano delle cessioni di partecipazioni tassate ex articolo 67 del Tuir.

Quanto al secondo elemento che è quello della sostanza economica, essa manca in quanto alcune società

erano state costituite da precedenti scissioni, per essere poi il tutto riunito con una fusione e nuovamente separato con tre scissioni totali asimmetriche. Il tutto prevedendo nelle tre beneficiarie gli stessi pacchetti immobiliari di origine, ma post scissione a beneficio di tre società unipersonali. Per l'Agenzia tale obiettivo poteva essere più semplicemente raggiunto con delle cessioni di quote.

Anche il terzo elemento, quello del vantaggio fiscale essenziale (indebito), per le Entrate è integrato. Occorre quindi verificare, per poter fuoriuscire dall'abuso del diritto, se vi sono delle ragioni extrafiscali non marginali. Per l'Agenzia queste non vi sono, perché non sono state adottate altre cause che non siano il vantaggio fiscale, cosicché gli obiettivi potevano essere raggiunti in altro modo, più consono. È chiaro il sindacato dell'Agenzia che entra nel merito delle operazioni, è pur vero che una serie di aspetti che le Entrate ritengono "anomali" sono integrati.